

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2015
666/2015/R/EEL

MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ ARG/ELT 179/09, AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 28 dicembre 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 22 marzo 2010, n. 41;
- il testo della legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, approvata definitivamente in data 22 dicembre 2015 (di seguito: legge di stabilità 2016);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 21 ottobre 2005;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/09);
- la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2011, ARG/elt 59/11;
- la deliberazione dell'Autorità 8 settembre 2011, ARG/elt 117/11;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/elt 158/11;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2012, 455/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 516/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2014, 562/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 562/2014/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione ARG/elt 179/09 disciplina il servizio di importazione virtuale di energia elettrica, ai sensi della legge 99/09;
- la legge 99/09 stabiliva che il servizio di importazione virtuale dovesse concludersi entro il 31 dicembre 2015;
- coerentemente con la scadenza temporale di cui al precedente alinea, la deliberazione ARG/elt 179/09 ha previsto che fino alla entrata in esercizio di tutti gli *interconnector*, di cui all'articolo 32, della legge 99/09 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 a valere per l'anno solare 2015, la società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) organizzasse, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le aste per l'importazione virtuale riferite all'anno solare successivo;
- con deliberazione 562/2014/R/eel, l'Autorità ha approvato il regolamento disciplinante le aste per l'importazione elettrica virtuale per l'anno 2015.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la legge di stabilità 2016 prevede che la durata massima del servizio di importazione virtuale, di cui alla legge 99/09, sia esteso al 31 dicembre 2021;
- la legge di stabilità 2016 prevede, inoltre, che sia istituito, presso Terna, un fondo di garanzia nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Terna di finanziamento delle opere, di cui all'articolo 32, della legge 99/09 e successive modifiche, sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun interconnector, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 99/09, che gli stessi riconoscono a Terna per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento;
- non è tecnicamente possibile espletare le procedure di asta per l'importazione virtuale, per l'anno 2016, secondo le tempistiche stabilite dalla deliberazione ARG/elt 179/09;
- i rapporti contrattuali, sottoscritti ai sensi della deliberazione ARG/elt 179/09 tra Terna e i soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali di cui all'articolo 32 della legge 99/09 (di seguito: soggetti selezionati), devono essere adeguati con particolare riferimento alla nuova durata del servizio di importazione virtuale e alla costituzione del nuovo fondo di garanzia.

RITENUTO CHE:

- sia necessario prevedere l'adeguamento dei contratti, sottoscritti tra Terna e i soggetti selezionati ai sensi della deliberazione ARG/elt 179/09, affinché siano adeguati alla nuova scadenza temporale del servizio di importazione virtuale e prevedano il versamento necessario alla creazione del fondo di garanzia previsto dalla legge di stabilità;

- sia necessario, in particolare, prevedere che i soggetti selezionati provvedano tempestivamente ad aggiornare l'entità e la forma delle garanzie del rispetto degli obblighi contrattuali che i medesimi soggetti sono tenuti a rendere disponibili a Terna;
- sia necessario modificare, coerentemente alla nuova scadenza temporale, le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09;
- sia necessario definire delle disposizioni specifiche per il solo anno 2016, in quanto per tale anno non è possibile adottare le procedure standard previste dalla deliberazione ARG/elt 179/09 e, in particolare, sia necessario:
 - prevedere che i soggetti selezionati comunichino, inderogabilmente entro il 7 gennaio 2016 e a pena di decadenza dal diritto di accesso al servizio di importazione virtuale, il mercato del Paese estero nel quale il soggetto si impegna a rendere disponibile l'energia elettrica;
 - richiedere, a Terna, di procedere celermente all'espletamento delle aste per l'importazione virtuale sulla base del medesimo regolamento adottato per l'anno 2015 e approvato dall'Autorità con la deliberazione 562/2014/R/eel;
 - prevedere che i soggetti selezionati ricevano, da Terna, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il momento in cui è possibile dare esecuzione fisica al servizio di importazione virtuale, un controvalore determinato con metodologia analoga alle modalità previste all'articolo 7, comma 3, lettera c, della deliberazione ARG/elt 179/09;
 - prevedere che gli importi, eventualmente riconosciuti da Terna ai soggetti selezionati ai sensi del precedente alinea, trovino copertura attraverso il corrispettivo di cui all'articolo 44, della deliberazione 111/06

DELIBERA

1. di richiedere, a Terna, di predisporre e di inviare, all'Autorità, per l'approvazione, entro il 15 gennaio 2016, uno schema aggiornato del contratto di cui all'articolo 3.2 della deliberazione ARG/elt 179/09, che, in particolare, preveda: le modalità di pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 1, comma 831, della legge di stabilità 2016 e l'adeguamento della durata contrattuale per tener conto della nuova scadenza del 31 dicembre 2021 prevista dalla medesima legge;
2. di prevedere che i soggetti selezionati, di cui alla deliberazione ARG/elt 179/09, siano tenuti, entro il 20 gennaio 2016, ad adeguare, secondo modalità stabilite da Terna, l'entità e la durata delle garanzie prestate per il rispetto degli obblighi contrattuali, di cui all'articolo 3.2, della medesima deliberazione;
3. di modificare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la deliberazione ARG/elt 179/09, nei termini di seguito indicati:

- a. all'articolo 1 le parole "e comunque per un periodo non superiore a sei anni" sono sostituite dalle parole "e comunque entro il 31 dicembre 2021";
- b. all'articolo 2, comma 2.1, dopo le parole "della legge 99/09" sono aggiunte le parole "e sue successive modifiche e integrazioni";
- c. all'articolo 5. Comma 5.1, le parole "comunque non oltre il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole "comunque non oltre il 31 dicembre 2020" e le parole "a valere per l'anno solare 2015" sono sostituite dalle parole "a valere per l'anno solare 2021";
- d. dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente: "

Articolo 9

Disposizioni transitorie per l'anno solare 2016

1. Entro il 7 gennaio 2016, inderogabilmente e a pena di decadenza dal diritto di accesso al servizio, per il solo anno solare 2016, il soggetto selezionato indica a Terna, con modalità determinate da Terna stessa, la quantità costante in tutte le ore dell'anno di energia elettrica di cui richiede l'importazione virtuale per una potenza comunque non superiore a quella per cui è risultato assegnatario ovvero cessionario, nonché il mercato del Paese estero, individuato tra quelli di cui al comma 3.4, nel quale si impegna a rendere disponibile agli *shipper* l'energia elettrica di cui richiede l'importazione virtuale.
 2. Entro il 15 gennaio 2016, Terna definisce e pubblica, sul proprio sito internet, il regolamento per lo svolgimento delle aste di importazione virtuale l'anno 2016, nonché il contratto che disciplina il servizio di importazione virtuale, aggiornando opportunamente i medesimi documenti valevoli per l'anno 2015 e approvati dalla deliberazione 562/2014/R/eel.
 3. Sino al momento in cui non sia tecnicamente possibile avvalersi del servizio di importazione virtuale, i soggetti selezionati ricevono, se positivo o pagano, se negativo, un corrispettivo pari alla sommatoria, per ciascuna ora del periodo considerato, del prodotto tra la quantità di energia elettrica per la quale richiedono il servizio di importazione virtuale e la differenza, relativa a ciascuna ora, tra il PUN e il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso nel mercato del Paese estero prescelto di cui al comma 1; fermo restando l'obbligo del soggetto investitore di pagare il corrispettivo di cui all'articolo 6.
 4. Gli importi, riconosciuti da Terna ai soggetti selezionati ai sensi del comma 3, del presente articolo, trovano copertura attraverso il corrispettivo di cui all'articolo 44, dell'allegato A alla deliberazione 111/06.";
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a Terna;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni